



COMUNE DI SENNORI

(PROVINCIA DI SASSARI)

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini e vantaggi economici per attività culturali, di spettacolo, sportive, ricreative, turistiche e di promozione sociale, ambientale ed economica del territorio.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 08.03.2019 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.19 del 28.04.2022 e n. ____ del 27.03.2023

TITOLO I°

Oggetto, finalità, tipologia e destinatari degli interventi

- Art. 1 Oggetto, finalità ed esclusioni
- Art. 2 Tipologia degli interventi
- Art. 3 Destinatari dei benefici
- Art. 4 Albo delle Associazioni
- Art. 5 Tipologia di attività

TITOLO II °

Contributi finanziari ordinari, di premialità e straordinari

CAPITOLO 1° - CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI

- Art. 6 Contributi per le spese di gestione e mantenimento delle associazioni
- Art. 7 Cause di inammissibilità delle istanze

CAPITOLO 2° - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E PREMIALITA' UNA TANTUM

Contributi annuali per la promozione e diffusione della pratica sportiva

- Art. 8 Contributi per le spese di gestione e mantenimento delle Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva
- Art. 9 Requisiti particolari per l'accesso ai contributi
- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Destinazione del contributo
- Art. 12 Incentivi alla pratica sportiva
- Art. 13 Tipologie di spese ammissibili a contributo e criteri di assegnazione
- Art. 14 Modalità per il pagamento
- Art. 14 bis Incentivi al merito sportivo - Contributo di premialità una tantum

CAPITOLO 3° - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Contributi per altre attività, iniziative ed eventi a carattere straordinario

- Art. 15 Contributi per altre attività, iniziative e manifestazioni a carattere straordinario
- Art. 16 Destinatari dei benefici
- Art. 17 Requisiti soggettivi di ammissibilità
- Art. 18 Categorie
- Art. 19 Modalità e termini di presentazione delle istanze
- Art. 20 Valutazione delle istanze e quantificazione del contributo
- Art. 21 Spese ammissibili
- Art. 22 Spese non ammissibili
- Art. 23 Cause di inammissibilità delle istanze
- Art. 24 Domande di contributo presentate fuori termine
- Art. 25 Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 26 Presentazione rendicontazione
- Art. 27 Liquidazione del contributo
- Art. 28 Revoca del contributo

Art. 29 Rinuncia alla realizzazione della manifestazione

TITOLO III °

Altri benefici: Sovvenzioni, Patrocinio e Vantaggi economici

CAPITOLO 1° - LE SOVVENZIONI

Art. 30 Sovvenzioni per la realizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative di particolare importanza per lo sviluppo socio-economico del territorio

Art. 31 Spese ammissibili nella sovvenzione

Art. 32 Rendiconto, conservazione della documentazione e verifiche

CAPITOLO 2° - IL PATROCINIO

Art. 33 Definizione di patrocinio e principi generali

Art. 34 Limitazioni

Art. 35 Modalità di richiesta del patrocinio

Art. 36 Modalità di concessione del patrocinio

Art. 37 Utilizzo del patrocinio

Art. 38 Agevolazioni

CAPITOLO 3° - IL VANTAGGIO ECONOMICO

Art. 39 Definizione

Art. 40 Concessione in uso di beni immobili ,immobili ,servizi

TITOLO IV °

Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiarie

Art. 42 Pubblicità, norme transitorie e finali

Art. 43 Abrogazione ed entrata in vigore

TITOLO I°
Oggetto, finalità, tipologia e destinatari degli interventi

Art. 1

Oggetto, finalità ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere nei settori dello sport, cultura, spettacolo, volontariato, ambientale, sociale, ricreativo ed in genere in qualunque altro settore si esplicano le attività rientranti tra le funzioni ed obiettivi dell'ente e che rispondono agli interessi ed alle esigenze di sviluppo della comunità locale ai sensi dell'art.3 e 13 del D.Lgs n.267/2000 e smi.

(art. 12 l.241) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)

2. La concessione delle provvidenze è effettuata in attuazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di favorire la crescita civile e culturale, la

valorizzazione del territorio e dell'ambiente, l'incentivazione e valorizzazione delle arti, dello spettacolo, dello sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei beni e valori culturali, identitari, e storici del territorio, sostenere e incentivare l'associazionismo secondo i principi costituzionali della sussidiarietà e di quanto previsto dalla Statuto Comunale.

3. **Esclusioni:** Il regolamento non si applica nei seguenti casi:

a) Contributi per l'attività istituzionale e/o quote di adesione annuale ad enti o organismi di cui il Comune è socio. Tali contributi sono disciplinati dalle norme statutarie e dall'atto costitutivo degli enti ed organismi cui il Comune aderisce;

b) Contributi finanziari o vantaggi economici conseguenti alla stipula di contratti di concessione in uso di strutture, mobili/immobili/spazi comunali e casi simili che si configurano come corrispettivo o compartecipazione dell'ente per una prestazione di carattere straordinario prevista a carico del concessionario. Tali contributi sono disciplinati dai rispettivi contratti stipulati tra Comune e concessionario;

c) Contributi e sussidi economici agli studenti e/o altri soggetti nel settore del diritto allo studio ed in genere finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, anche extra scolastica, che trovano la loro specifica disciplina nella normativa, statale e/o regionale, di settore (leggi, circolari, direttive, linee guida etc). Rientrano in questa fattispecie gli interventi comunali, anche di sostegno economico, previsti in accordi di partenariato, protocolli d'intesa, convenzioni con le scuole di ogni ordine e grado e/o organismi associativi aventi tale scopo istituzionale che siano finalizzati alla realizzazione di attività/progetti di promozione del diritto allo studio. Tali contributi sono disciplinati dai rispettivi atti stipulati tra Comune e i predetti soggetti;

d) Contributi e sussidi economici alle famiglie, disabili, indigenti ed in genere a soggetti in situazione di disagio economico e socio-sanitario nel settore dell'assistenza sociale in generale, che trovano la loro specifica disciplina nella normativa, statale e/o regionale, di settore (leggi, circolari, direttive, linee guida etc). Nel caso in cui, per la fattispecie concreta, non sia prevista specifica normativa e/o non risultino applicabili circolari o linee guida di rango giuridico superiore, si intende che l'erogazione di contributi economici di natura socio-assistenziale da parte del competente settore del Comune è sempre correlata alla valutazione dello stato di bisogno del richiedente certificata da apposita relazione del servizio sociale comunale.

e) Esulano altresì dal campo di applicazione del presente regolamento i contributi specifici ad enti ed organismi, anche religiosi, previsti da disposizioni normative vigenti (Es. Contributi edilizia per il culto), i contributi alle imprese in regime "de minimis" ovvero i contributi, comunque di modesta entità, riconosciuti ad enti, associazioni e organismi in genere in occasione di celebrazioni e solennità civili che trovano la loro specifica disciplina nel provvedimento che li autorizza;

4. Ferma restando l'esigenza di salvaguardare la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti richiedenti, si specifica che i contributi erogati nell'ambito delle casistiche escluse dal presente regolamento sono comunque assoggettati alle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 2

Tipologia degli interventi

1. Il Comune di Sennori può concedere i benefici in forma di:

Contributi finanziari: allorquando l'Ente eroga ai beneficiari di cui al successivo Art.3 un contributo economico che può essere:

A) Ordinario: Associazioni culturali e Società sportive

A1) Premialità una tantum

B) Straordinario: I contributi straordinari sono assegnati annualmente, a richiesta, esclusivamente per sostenere l'attività propria e le finalità statutarie del beneficiario ed è pertanto finalizzato a sostenere economicamente, anche mediante erogazioni una tantum, le iniziative/manifestazioni/eventi, occasionali o consolidati e ripetitivi, organizzate nell'anno dai soggetti destinatari di cui al successivo art. 3. Rientrano in particolare in questa tipologia i contributi finalizzati al sostegno e alla promozione della pratica sportiva, della cultura, dello spettacolo, delle tradizioni popolari etc secondo il calendario degli eventi ormai consolidato negli anni, i contributi finalizzati a promuovere la tutela del territorio e dell'ambiente ed altri interventi similari. Il contributo è ripartito tra gli aventi diritto secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento di seguito esplicitati e nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste nel PEG(Piano esecutivo di gestione);

C) Sovvenzioni: Si ha una sovvenzione quando il Comune eroga un contributo finanziario per promuovere, di propria iniziativa ovvero mediante accordo di collaborazione con una associazione proponente o in affidamento a terzi, una iniziativa, manifestazione, evento o attività che, per la sua importanza ed interesse economico-sociale, intende promuovere e sostenere direttamente ma che organizza, cura e realizza mediante collaborazione con soggetti terzi(Associazione, Operatori economici di settore etc). Nelle sovvenzioni i rapporti tra i soggetti (Comune/Gestore) sono regolati da specifica convenzione.

Il contributo è in questi casi riconosciuto secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento di seguito esplicitati e nei limiti delle dotazioni finanziarie annualmente previste per quel determinato evento nel PEG (Piano esecutivo di gestione);

D) Patrocinio: Si ha il patrocinio quando l'Ente, anche a richiesta, aderisce ad una iniziativa, attività o evento che reputa apprezzabile e di particolare importanza per il Comune e il territorio, accordando il proprio sostegno al proponente mediante messa a disposizione della propria immagine e del logo, senza alcun onere finanziario a carico del Comune.

E) Vantaggio economico: Si ha un vantaggio economico quando l'Ente, anche a richiesta, sostiene attività, progetti ed iniziative mediante la messa a disposizione a titolo gratuito di strutture comunali per lo svolgimento di iniziative senza scopo di lucro; concessione episodica ad uso gratuito di attrezzature di proprietà comunale e trasporto delle stesse; collaborazione tecnica del personale comunale; autorizzazione all'utilizzo della pubblica illuminazione; riduzione e/o esenzione tariffarie/tributi nei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento comunale.

2. Per tutte le tipologie di beneficio, i destinatari sono tenuti ad apporre il logo del Comune di Sennori sulla documentazione informativa e promozionale delle attività, iniziative o manifestazioni per cui hanno ricevuto i benefici.

Art. 3

Destinatari dei benefici

1. La concessione dei benefici di cui all'articolo precedente può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

a) Enti e pubbliche amministrazioni in genere di cui all'art.1,c.2 del D.Lgs n.165/2001 e smi;

b) Comitati, federazioni, Enti di promozione sociale, ONLUS, Parrocchia etc di livello provinciale, regionale, nazionale ed in genere altri soggetti giuridici, non locali, avente sede nel territorio nazionale o UE.

c) Associazioni, , Comitati culturali, di spettacolo, ambientali, sportive, assistenziali, sociali, ricreative di volontariato etc etc, ivi compresi i soggetti di cui al punto precedente, che abbiano sede legale nel Comune di Sennori e operino senza scopo di lucro, regolarmente costituite e iscritte all'Albo Comunale di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal requisito dell'iscrizione all'albo comunale per le associazioni già iscritte in appositi albi/registri regionali e/o nazionali, in base alle vigenti disposizioni normative.

2. Eccezionalmente può essere considerata ammissibile, per espressa approvazione della Giunta Comunale, anche la richiesta presentata da Comitati spontanei costituitisi per l'occasione di festività religiose particolarmente sentite dalla cittadinanza.

3. I soggetti di cui sopra devono svolgere normalmente la loro attività ordinaria, nonché le iniziative o manifestazioni per le quali richiedono il contributo, nell'ambito del territorio comunale ovvero anche fuori dal territorio comunale purché si tratti di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, della sua cultura e storia, arte e tradizioni del territorio.

Art. 4

Albo delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 116 dello Statuto Comunale è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni locali, di seguito denominato per brevità Albo. A seconda della tipologia di attività, all'interno dell'Albo, le Associazioni sono suddivise per aree tematiche (es. cultura, sport, volontariato, ambiente etc).

2. Il Settore Cultura e Sport cura la tenuta dell'Albo compresi tutti gli adempimenti gestionali ad essa legati: iscrizione, aggiornamento, cancellazione e revisione. Le Associazioni che intendano iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con proprio statuto/atto costitutivo regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate e devono avere sede legale nel Comune di Sennori. Lo Statuto deve esplicitamente prevedere l'assenza di fini di lucro.

3. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

4. Le Associazioni che intendano iscriversi all'Albo presentano all'Ufficio protocollo del Comune, domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati i seguenti documenti:

a) Atto costitutivo e statuto in vigore con relativa attestazione di registrazione;

b) **Per le sole associazioni/società sportive:** la certificazione della federazione alla quale l'associazione è affiliata e la attestazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive L.R 17/99;

c) **Per le sole associazioni di volontariato:** attestazione di iscrizione agli appositi registri/albi regionali e/o nazionali ove di competenza;

d) Elenco nominativo dei componenti del direttivo, corredato dai relativi dati anagrafici, della carica ricoperta e i relativi recapiti telefonici.

e) Attestazione rilasciata dalla Banca/Posta contenente il numero di conto corrente intestato alla Associazione;

f) Numero di C.F./P.IVA dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;

g) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

5. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata.

6. Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali e qualsiasi altra informazione riguardante variazioni legate allo stato dell'Associazione quali ad es. recapiti, reperibilità, coordinate bancarie, scioglimento dell'Associazione.

7. Il Comune in qualsiasi momento ha facoltà di richiedere la documentazione sopra citata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo.

8. L'Albo viene aggiornato periodicamente con determinazione del Responsabile del Settore e, in ogni caso, ogni qualvolta venga presentata ed accettata una nuova richiesta di iscrizione;

Art. 5

Tipologia di attività

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

A) Attività culturali, educative e di aggregazione sociale;

B) Attività sportive e ricreative e del tempo libero;

C) Attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle arti visive;

D) Convegni mostre, esposizioni, rassegne con finalità culturali, artistiche, sociali;

E) Attività volte alla tutela ambientale, promozione e conservazione del territorio, allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle risorse locali;

F) Attività di promozione turistica e dell'immagine del territorio;

G) Attività socio-assistenziali e umanitarie;

H) Attività di tutela dei mestieri, delle tradizioni locali e festività religiose;

I) Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei produzioni tipiche locali;

J) Iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio ed allo sviluppo della comunità.

2. E' consentito il solo "vantaggio economico" a iniziative di carattere politico e sindacale;

3. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi. Non si procederà alla concessione dei contributi nei confronti di soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

TITOLO II °
Contributi finanziari ordinari, di premialità e straordinari
CAPITOLO 1 °
CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI

Art. 6

Contributi per le spese di gestione e mantenimento delle Associazioni

1. Possono usufruire dei contributi del presente articolo le Associazioni locali in attività, regolarmente costituite e iscritte all'albo comunale da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza.

2. I contributi ordinari sono assegnati esclusivamente per le spese di affitto locali.

3. Le spese sono finanziate entro il limite massimo del 50% dell'importo ammesso a finanziamento e sono rimborsate in

maniera proporzionale sulla base della somma stanziata nel Piano esecutivo di gestione(PEG);

4. Le spese ammesse a finanziamento devono essere intestate all'Associazione richiedente, valide ai fini fiscali e regolarmente sostenute nell'anno di riferimento.

5. Le Associazioni che svolgono l'attività istituzionale in locali di proprietà Comunale regolarmente assegnati, non possono presentare istanza per ottenere rimborsi per le seguenti spese dell'affitto.

6. Le domande di contributo devono essere presentate all'ufficio protocollo entro il 30 novembre **di ciascun anno**, sulla modulistica predisposta dal competente ufficio redatta in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento che verrà pubblicata sul sito istituzionale entro un congruo lasso di tempo per consentire alle associazioni di presentare le istanze

7. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione e deve contenere:

a)atto costitutivo e statuto dell'organismo (solo per le Associazioni di nuova costituzione);

b)documentazione delle spese sostenute nell'anno precedente valide ai fini fiscali;

c) copia del contratto di affitto regolarmente registrato;

8. Entro 60 giorni dal termine di scadenza, con Determinazione del responsabile del Settore amministrativo-finanziario si provvede all'approvazione dell'elenco delle istanze ammesse ed alla quantificazione del contributo assegnato, dandone successiva comunicazione agli interessati.

9. Nel caso la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta, il responsabile dell'istruttoria

assegnerà **un termine di 10 giorni** per la regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione la domanda verrà esclusa.

Art. 7

Cause di inammissibilità delle istanze

1. Non saranno ammesse a contributo le istanze:
 - a) pervenute oltre la scadenza del termine previsto;
 - b) non conformi a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - c) irregolari e/o non complete della documentazione prevista, salvo integrazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ufficio;
 - d) presentate da organismi/associazioni non in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Ai richiedenti non ammessi al contributo, verrà data comunicazione scritta, con l'indicazione delle cause di non ammissione, come previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90.

CAPITOLO 2° - CONTRIBUTI ORDINARI SOCIETÀ' SPORTIVE E PREMIALITA' UNA TANTUM

Contributi annuali per la promozione e diffusione della pratica sportiva

Art. 8

Contributi per le spese di gestione e mantenimento delle Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva

1. I Contributi per le spese di gestione e mantenimento delle Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva sono alimentati finanziariamente :
 - a) Da una quota del Fondo unico previsto dalla L.R. 29 maggio 2007, n° 2 art. 10 titolato "Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali" nel cui ambito è confluito il trasferimento RAS al sistema delle

autonomie locali disposto dalla L.R.n° 25/1993, in particolare art. 1 lettera e) Fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport;

b) Da una quota inerenti risorse di bilancio comunale, determinata sulla base delle disponibilità finanziarie annue, stabilite in fase di bilancio previsionale;

Art. 9

Requisiti particolari per l'accesso ai contributi

1) Possono usufruire dei contributi previste dal presente articolo le Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva in attività, regolarmente costituite che abbiano la loro sede sociale all'interno del territorio comunale e che esercitino, dimostrino di aver partecipato, nel corso dell'anno precedente, alle manifestazioni alle quali sono iscritte;

2) L'amministrazione comunale si riserva di riconoscere un contributo :

→ a favore delle società non aventi la sede sociale nel territorio comunale purché praticino l'attività nel Comune di Sennori ed abbiano almeno il 60% degli iscritti residenti a Sennori e venga riportata la dicitura "Sennori" nella denominazione della società o associazione;

→ per spese sostenute per partecipazione a competizioni sportive nazionali od internazionali da singoli atleti di sport individuali, residenti a Sennori che promuovono, nell'ambito della Società/Associazione alle quali sono iscritti, attività sportive minoritarie e che in quanto partecipanti alla competizione danno risalto sia allo sport praticato che al territorio di provenienza;

3) Le organizzazioni elencate ai commi precedenti devono finalizzare la loro azione alla promozione e incentivazione dell'attività motoria sportiva dei loro associati o iscritti e devono essere affiliate alle Federazioni sportive del CONI o agli Enti di promozione sportiva da esso riconosciuti;

4) Non sono ammissibili a finanziamento le organizzazioni che svolgono attività di carattere professionistico e semi professionistico con fini di lucro.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1) Per poter usufruire dei contributi di cui all'art. 8, le Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva, in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 devono presentare entro il termine stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale, apposita istanza sul modello rilasciato dal competente ufficio comunale;

2. Le domande devono essere presentate e firmate dal Legale Rappresentante opportunamente motivate e corredate dalla seguente documentazione:

- a) statuto o atto costitutivo;
- b) dichiarazione personale da redigersi conforme allo schema rilasciato dal Comune;
- c) elenco nominativo degli atleti tesserati con gli estremi anagrafici, rilasciato dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di promozione di cui al comma 3, art. 9;
- d) dichiarazione sulle attività svolte nel precedente anno sociale rilasciata dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di promozione di cui al comma 3, art. 9;
- e) Copia del bilancio preventivo e consuntivo;
- f) Dettagliato programma delle iniziative che si intendono sovvenzionare con il contributo richiesto;
- g) Dettagliato rendiconto delle iniziative sovvenzionate con il contributo erogato nel precedente esercizio;
- h) Ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria;
- i) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/2003;

- j) Dichiarazione sui contributi già ottenuti da altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate agli Enti e Istituzioni medesimi per la stessa manifestazione;
- k) Codice Fiscale;
- l) Numero di conto corrente Bancario o Postale intestato alla Società, Associazione, Ente pubblico o privato.

3. Le domande o le proposte, pena l'esclusione, devono obbligatoriamente riportare la specifica dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art.7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981 e dell'art. 63, comma 1, punto 1) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. Adottate con D.Lgs 18.08.2000 N.267.

4. Non si terrà conto delle domande non firmate o di quelle presentate oltre i termini fissati dal comma 1. Parimenti non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni prescritte dal presente articolo o che non risultino sufficientemente documentate circa i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 11

Destinazione del contributo

1) Il contributo erogato a valere sui Fondi previsti all'art. 8 del presente Regolamento è destinato a sostenere le spese di gestione e mantenimento correlate alla promozione, conoscenza, diffusione della pratica sportiva, favorendo in particolare le attività ludiche di base, l'organizzazione di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti alle attività e manifestazioni sportive che si svolgono totalmente o parzialmente in territori regionale o extra regionale;

Art. 12

Incentivi alla pratica sportiva

1. Fatte salve le norme contenute negli articoli precedenti, l'Amministrazione incentiva attraverso forme adeguate di divulgazione e di sostegno economico l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione.

2. Attua tale finalità attraverso i seguenti strumenti:
sostegno economico all'associazionismo sportivo, in relazione al mantenimento e all'incremento del numero dei praticanti le attività sportive e motorie.

3. Il rapporto fra l'Amministrazione e associazionismo sportivo per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è definito, fatte salve le norme di cui ai precedenti articoli, mediante un protocollo d'intesa recepito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione con la quale viene approvato il programma di spesa.

Art. 13

Tipologie di spese ammissibili a contributo e criteri di assegnazione

1) Entro 40 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza si determina la ripartizione dei contributi ordinari da destinare alle spese di gestione e mantenimento delle Società Sportive, Polisportive, Associazioni sportive aventi rilevanza sportiva;

2) I contributi sono assegnati a sostegno delle spese sostenute per la seguente tipologia :

a) Iscrizione ai campionati di categoria superiore a seguito di classificazione che dà diritto al passaggio in categoria superiore e permanenza in tale categoria ;

b) Iscrizione al campionato;

I contributi di cui alle lettere a) e b) verranno erogate per ogni stagione alle associazioni società con esclusione delle società amatoriali nelle seguenti percentuali :

- lettera a) 90% della somma prevista;

- lettera b) 80% della somma prevista ;

c) Partecipazione di ciascuna società amatoriale ai vari campionati € 800,00;

d) Spese sostenute per partecipazione a competizioni sportive nazionali od internazionali da singoli atleti di sport individuali, residenti a Sennori che praticano e promuovono, nell'ambito della Società/Associazione alla quale sono iscritte (anche con sede sociale al di fuori del territorio comunale), attività sportive minoritarie, e che in quanto partecipanti alla competizione danno risalto sia allo sport praticato che al territorio di provenienza; L'assegnazione del contributo alla società o associazione di appartenenza dell'atleta, come detto, è volto a sostenere le spese direttamente collegate all'atleta.

I contributi di cui alla lettera d) sono erogati nella misura massima del 70% delle spese, che in ogni caso non possono superare l'importo di € 1.500,00

e) Acquisto beni, servizi ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività;

3) Ad esclusione della percentuale di contribuzione stabilita all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) e delle misure del contributo stabilito all'art. 1 lett. c) e d), l'assegnazione dei contributi avverrà attraverso i seguenti criteri di assegnazione:

Quota per ciascun atleta:

a) € 45,00 ad atleta di età inferiore ad anni 18 che non paghi nessuna quota alla società ;

b) € 40,00 ad atleta d'età superiore ad anni 18 che non paghi nessuna quota alla società;

c) € 25,00 ad atleta (per tutte le fasce di età) per quelle società che richiedono una qualsiasi contribuzione agli atleti;

d) € 800,00 a ciascuna società amatoriale per la partecipazione ai vari campionati.

4. Verranno pagate solo le quote in base al numero reale degli atleti locali (aventi residenza nel territorio comunale).

Art. 14

Modalità per il pagamento

1. I contributi sono corrisposti a consuntivo dietro presentazione della seguente documentazione:
 - a) consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, corredato sia per le spese che per le entrate da idonea dichiarazione sotto forma di autocertificazione da parte del Legale Rappresentante della società o dell'associazione;
 - b) dichiarazione sui contributi già ottenuti da altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate agli Enti e Istituzioni medesimi per la stessa manifestazione;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del Conto Corrente Bancario o Postale alla Società, Associazione, Ente Pubblico o privato;
 - e) il pagamento del contributo avviene previa adozione di delibera di Giunta Comunale e successiva determinazione del responsabile della competente area, che attesta lo svolgimento dell'attività o manifestazioni e il diritto del beneficiario a percepire il contributo.

Art. 14 BIS

Incentivi al merito sportivo - contributo di premialità una tantum

1. L'Ente - ai fini di implementare le politiche a sostegno dell'attività sportiva posta in essere dalle Società, polisportive, e associazioni sportive previste dall'art. 9 comma 2 del presente Regolamento che promuovono le attività fisiche e sportive come strumento di promozione della salute, dell'integrazione sociale, del coinvolgimento della collettività, le quali nell'ambito delle competizioni sportive inerenti i campionati praticati si sono distinti nel merito ottenendo posizioni in classifica che permettono promozioni in categorie superiori - compatibilmente con le risorse disponibili stanziare nel bilancio di previsione dell'Ente, può destinare, a valere sui

fondi comunali, una quota entro il limite massimo del 20% dell'ultimo bilancio consuntivo della Società Associazione, a titolo di contributo di premialità una tantum;

CAPITOLO 3° - CONTRIBUTI STRAORDINARI
--

Contributi per altre attività, iniziative ed eventi a carattere straordinario
--

Art. 15

Contributi per altre attività, iniziative e manifestazioni a carattere straordinario

1. I contributi finanziari previsti dal presente paragrafo, in aggiunta a quelli già disciplinati nei paragrafi precedenti A) e B), sono finalizzati alla promozione e valorizzazione della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle tradizioni ed in genere di tutte le forme di aggregazione sociale che rappresentano, come già più volte rimarcato, uno degli obiettivi principali del Comune di Sennori.

2. L'intervento finanziario non si colloca nell'ambito normativo disciplinato dall'art. 6 c. 8 della L. 30 luglio 2010 n.122 di conv. D.L. 78/2010 .

Art. 16

Destinatari dei benefici

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 3 che organizzano manifestazioni senza scopo di lucro nel territorio comunale. Eccezionalmente possono essere ammesse manifestazioni e/o iniziative da realizzare anche al di fuori del territorio comunale purché si tratti di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, della sua cultura e storia, arte e tradizioni del territorio. La relativa valutazione è rimessa all'approvazione della Giunta comunale.

Art. 17

Requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Gli organismi di cui all'art. 3, al momento di presentazione della richiesta di contributo straordinario, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Avere sede legale nel territorio del Comune di Sennori;
- b) Essere legalmente costituiti;
- c) Essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda di contributo, all'albo Comunale nell'apposita categoria (per le società sportive è richiesta l'iscrizione all'albo regionale);
- d) Essere un'organizzazione rappresentativa di una pluralità di soggetti con organi statutari funzionanti e istituzionalmente completi;
- e) Avere finalità istituzionali nel settore di appartenenza così come da Statuto;
- f) Essere costituiti da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di contributo;
- g) Avere utilizzato correttamente e regolarmente rendicontato eventuali contributi assegnati dal Comune di Sennori nell'anno precedente quello di assegnazione;
- h) Non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Sennori.

Art. 18

Categorie

1. Le attività/manifestazioni come indicate nell'art. 5, per le quali viene prevista l'erogazione dei contributi vengono individuate e collocate all'interno delle seguenti categorie:

A) **Grandi eventi** - manifestazioni di grande levatura che, in ragione della fama nazionale e/o internazionale dei personaggi dello spettacolo, sport etc. coinvolti, sia in grado attrarre ad Sennori numerosi visitatori e/o di promuovere l'immagine di Sennori, oltre che a livello locale anche a livello nazionale e internazionale;

B) **Manifestazioni religiose** - feste religiose legate alla tradizione locale;

C) **Manifestazioni di intrattenimento e spettacolo** - manifestazioni a prevalente carattere di svago e intrattenimento;

D) **Rassegne e raduni musicali e/o corali** - manifestazioni a prevalente carattere musicale, volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione dei vari generi musicali e del canto nelle varie espressioni e alla diffusione soprattutto fra i giovani della conoscenza della musica e di tutte le forme di arte;

E) **Manifestazioni a prevalente contenuto culturale** - manifestazioni volte alla promozione della lettura di rassegne cinematografiche, letterarie, teatrali, convegni, iniziative a carattere didattico, di promozione e salvaguardia della cultura, della storia, del territorio, del patrimonio e delle tradizioni locali;

F) **Manifestazioni sportive** - manifestazioni sportive volte alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva;

G) **Altre manifestazioni** in altri settori di intervento ritenute comunque valide ed apprezzabili;

2. Qualora vengano presentate domande che rappresentino una novità nella programmazione degli eventi, sarà la Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile di Settore competente, a valutare la validità delle stesse ed eventualmente di ammetterle a contributo.

Art. 19

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Per accedere al contributo, le Associazioni aventi i requisiti previsti dal presente regolamento dovranno presentare, per ciascun anno **entro il 30 novembre dell'anno precedente** a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa (per il solo anno 2019 tale termine è fissato al 31 Maggio) apposita domanda, sulla modulistica predisposta dal competente ufficio redatta in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento che

verrà pubblicata sul sito istituzionale entro un congruo lasso di tempo per consentire alle associazioni di presentare le istanze.

2. Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante della associazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) la tipologia di iniziativa o manifestazione che si intende realizzare;
- b) la data presunta e il luogo in cui verrà realizzata la manifestazione;
- c) modalità di concessione e erogazione dei contributi richiesti;
- d) l'impegno allo svolgimento prevalente della manifestazione nel territorio comunale o anche extra comunale, nei casi consentiti dal presente regolamento;
- e) l'indicazione circa la modalità di ingresso: gratuito, a offerta o con il pagamento di un biglietto inteso come forma di autofinanziamento. In quest'ultimo caso, dovrà essere dichiarato il costo del biglietto;
- f) l'impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso, esclusivamente per l'attuazione del programma della manifestazione, nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) l'impegno a coprire con propri fondi l'eventuale differenza tra spese ed entrate;
- h) il pareggio finanziario al quale saranno improntati il preventivo ed il consuntivo della manifestazione;
- i) l'impegno a far risultare in tutte le forme di divulgazione, promozione e pubblicità della manifestazione, il contributo del Comune di Sennori e affissione del logo del comune sulle locandine e sulle targhe pubblicitarie e sugli inviti;

3. Nel caso la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta, il responsabile dell'istruttoria assegnerà **un termine di 10 giorni** per la regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione la domanda verrà esclusa

4. Il riconoscimento del finanziamento verrà stabilito tramite delibera di giunta, nella quale sarà stabilito il relativo importo del contributo

5. Il programma delle attività, manifestazioni e iniziative ha come riferimento temporale l'intero anno per il quale si fa la richiesta.

6. In caso di coincidenza di più manifestazioni nella stessa data, al fine di evitare sovrapposizioni, si terrà conto delle date *storiche* delle varie iniziative, dando precedenza alla manifestazioni che da più anni si svolgono, giorno più, giorno meno, nelle stesse date.

Art. 20

Valutazione delle istanze e quantificazione del contributo

1. Il competente ufficio comunale, entro 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande conclude l'istruttoria delle istanze pervenute e, sottopone l'elenco delle istanze all'esame della Giunta Comunale, che, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, le valuta e stabilisce l'entità del budget da destinare a ciascuna categoria.

2. Entro 15 giorni dalla delibera di Giunta Comunale di assegnazione dei contributi, le associazioni beneficiarie e quelle eventualmente escluse dal contributo, verranno debitamente informate delle decisioni adottate dalla Giunta.

3. L'accettazione del contributo stabilito dalla Giunta Comunale, formulata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio comporta l'impegno degli organismi richiedenti a realizzare le attività previste nel programma presentato originariamente.

4. La mancata attuazione delle attività preventivate alle quali è stato assegnato il contributo dal Comune e/o la mancata rendicontazione, comporterà la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione dell'eventuale anticipazione.

Art. 21

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili, esclusivamente le seguenti spese inerenti la realizzazione della manifestazione:

A) COMPENSI, RIMBORSI SPESE

aa) compensi, retribuzioni, contributi agli ospiti partecipanti (es. Associazioni culturali e/o sportive, artisti, direttori artistici, relatori, etc);

ab) compensi a personale tecnico vario, legato alla tipologia della manifestazione (es. fonici, assistenti musicali, presentatori, giudici di gara, arbitri, personale vigilanza e/o sicurezza ecc.);

ac) rimborso spese di viaggio ai partecipanti di cui ai punti 1a e 1b (nel caso siano sostenute direttamente dai partecipanti): Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave, aereo, pullman .

ad) spese di viaggio dei partecipanti di cui ai punti 1a e 1b (nel caso le spese siano sostenute direttamente dall'associazione ospitante) Sono rimborsabili i biglietti di treno, nave, aereo, pullman ;

2. Relativamente ai compensi, retribuzione e contributi:

A) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere fatturato, con iva e assoggettato a ritenuta IRPEF;

B) se trattasi, invece di soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta IRPEF, dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettata a imposta di bollo di importo dettato dalla normativa vigente;

C) se trattasi di soggetti non residenti in Italia, anche soggetti extra UE, i compensi, anche quelli di natura occasionale, sono assoggettati alle regole di imposizione previste dalla legge del tempo. In tali casi la ricevuta di pagamento, con o senza ritenuta IRPEF a seconda della disciplina applicabile, deve essere accompagnata da specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la rispondenza della documentazione di spesa presentata alla normativa, anche fiscale, vigente e applicabile in Italia e di aver regolarmente assolto a tutti gli adempimenti previsti di natura fiscale, previdenziale, contributiva e ad ogni altro onere di legge ;

D) se trattasi di compensi ad altri organismi per "prestazioni di servizi" questi si considerano ammissibili quando hanno carattere specialistico, che esula dalla capacità istituzionale e tecnico organizzativa del soggetto beneficiario e sempreché risultino indispensabili e correlati al programma proposto, purché sia emessa regolare fattura che dettagli la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni effettuate.

3. I compensi e/o le somme erogate alle Associazioni a titolo di contributo per la partecipazione alla manifestazione, qualunque sia l'importo dovranno essere pagati mediante versamento su c/c bancario o postale o altro strumento comunque idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti,

4. Relativamente ai rimborsi:

Per i viaggi e i soggiorni di artisti e collaboratori tecnici non residenti, sono rimborsabili i biglietti di treno, pullman, nave o

aereo. In caso di utilizzo di mezzi propri i rimborsi del carburante sono ammissibili nella misura pari a 1/5 del costo del carburante a chilometro. In ogni caso le pezze giustificative devono essere regolarmente intestate e sottoscritte da coloro che hanno fornito la prestazione e alle stesse deve essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore;

SPESE PER UTILIZZO LOCALI	fitto (o donazioni) per utilizzo locali, impianti o strutture per i soli scopi della manifestazione;
SPESE DI ALLESTIMENTO	allestimento locali e/o impianti necessarie per la realizzazione della manifestazione;
SPESE PER NOLO	strumentazioni tecniche e/o artistiche strettamente necessarie per la manifestazione
SPESE DI PUBBLICITÀ' SPESE SIAE	stampa locandine, manifesti, pieghevoli, pubbliche affissioni etc.;(diritti d'autore, abbonamenti);
SPESE ENPALS-INPS-INAIL-IRPEF-IRAP	
SPESE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE	realizzazione di CD e DVD, pubblicazione di cataloghi;
SPESE PER PREMI E RICONOSCIMENTI CONCORSUALI;	compresi premi in denaro (se previsti nel preventivo di spesa e supportati dal verbale delle apposite giurie);
SPESE PER VIGILANZA E SICUREZZA;	
SPESE PULIZIE E RIPRISTINO STRUTTURE	(personale, materiale)
POLIZZE ASSICURATIVE;	

SPESE POSTALI, TELEFONICHE, CONNESSIONI INTERNET;	
ALLACCIO E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	per la realizzazione della manifestazione;
POLIZZE fidejussorie, bancarie, accensione C.C. bancari o postali;	
IMPOSTE E TASSE inerenti la manifestazione	
ACQUISTO MATERIALE MINUTO,	d'uso e consumo occorrente alla manifestazione;
SOLO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> - tasse federali; - spese per assistenza tecnica durante la manifestazione (arbitri, giudici di gara, commissari); <p>spese per acquisto bevande di ristoro per gli atleti da distribuire durante la gara/partita (es. acqua, thè);</p>
SPESE DI RAPPRESENTANZA	DI e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, cene di gala incontri di carattere conviviale etc., max 10% da calcolarsi sul totale parziale;
SPESE DI OSPITALITA' (vitto e alloggio)	per i partecipanti di cui al punto 1a) e 1b) del presente articolo saranno ammesse a contributo nella misura massima del 40% del totale parziale delle spese.

Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) spese legali;
 - b) interessi passivi bancari;
 - c) affitto locale sede associazione;
 - d) spese per servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza;
 - e) consumi legati alle varie utenze relative alla sede dell'Associazioni;
 - f) pagamenti legati a imposte, tasse e tributi statali e/o comunali;

 - g) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla iniziativa/manifestazione.

Art. 23

Cause di inammissibilità delle istanze

1. **Non saranno** ammesse a contributo le istanze:
 - a) pervenute oltre la scadenza del termine previsto, salvo la deroga introdotta all'art. 33;
 - b) non ascrivibili a nessuna delle categorie indicate all'art. 27;

 - c) irregolari e/o non complete della documentazione prevista, salvo integrazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ufficio;
 - d) presentate da organismi/associazioni non in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

 - e) presentate da Associazioni che non abbiano presentato il rendiconto di eventuali contributi assegnati dal Comune nell'anno precedente a quello di riferimento e per i quali abbiano richiesto e ricevuto l'anticipazione, salvo

comunicazione motivante la mancata rendicontazione e restituzione al Comune della somma anticipata;

2. Ai richiedenti non ammessi al contributo verrà data comunicazione scritta, con l'indicazione delle cause di non ammissione.

Art. 24

Domande di contributo presentate fuori termine

1. Le domande presentate fuori termine possono essere valutate, a discrezione della Giunta Comunale, solo in caso di disponibilità finanziaria residua, a seguito dell'assegnazione dei contributi a coloro che hanno presentato regolare domanda nei termini stabiliti.

Art. 25

Modalità di erogazione dei contributi

1. Nella valutazione dell'importo da erogare, la giunta comunale terrà in considerazione i progetti e le manifestazioni che costituiranno maggiore rilevanza sociale, culturale, formativa, ambientale e turistica.
2. Il contributo in danaro stabilito in relazione alla valenza progettuale verrà erogato in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla deliberazione della giunta comunale di concessione del contributo per contributi di importo inferiore a € 2.500,00 fermo restando l'obbligo di presentazione del rendiconto della spesa sostenuta entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Per i contributi di importo superiore a € 2.500,00 il contributo verrà erogato in due tranches: la prima dell'importo pari al 60%, dell'importo, e la restante tranche, pari al 40%, verrà erogata a conclusione dell'iniziativa previa presentazione rendiconto della spesa sostenuta.

4. La mancata presentazione del rendiconto determinerà l'esclusione dal finanziamento degli anni successivi e fatte salve le azioni di recupero delle somme erogate .

Art. 26

Presentazione rendicontazione

1. Sono ammesse a rendiconto le spese effettivamente sostenute, intestate al soggetto beneficiario del contributo, regolarmente documentate e strettamente riferite all'attività, iniziativa o manifestazione per cui si beneficia del contributo. Tutta la documentazione di spesa a corredo dei rendiconto deve essere regolare dal punto di vista fiscale.

2. Ogni fornitura di beni e servizi deve essere pertanto fatturata e assoggettata, quando dovuto, a I.V.A. e a ritenuta d'acconto IRPEF. Solo nelle ipotesi di prestazioni occasionali non rientranti nello svolgimento abituale di lavoro autonomo, arti o professioni, ovvero nel caso di erogazione di compensi e/o premi di partecipazione o rimborsi (indennità di trasferta, rimborso spese di viaggio, vitto ecc) è ammessa la presentazione di ricevute fiscali o dichiarazioni personali.

3. Le ricevute, a firma dei percipienti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da una copia di un documento di identità in corso di validità del ricevente.

4. Le fatture e le ricevute fiscali o ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita IVA, codice fiscale, nominativo del fornitore, ecc.) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.

5. Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente la denominazione del soggetto fruitore e, qualora diverso dal soggetto beneficiario del contributo, essere

indiscutibilmente riconducibili all'attività, iniziativa o manifestazione per cui è erogato il contributo.

6. La rendicontazione dei contributi concessi, dovrà essere presentata **entro 90 giorni** dalla conclusione delle iniziative stesse e dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- a) relazione conclusiva sullo svolgimento della iniziativa;
- b) dettagliato rendiconto indicante le entrate percepite e le spese effettivamente sostenute;
- c) giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, corrispondenti alle spese sostenute e dichiarate nel rendiconto per la realizzazione della manifestazione, attività o iniziativa.
- d) materiale pubblicitario (manifesti, brochures, articoli di stampa, documentazione audiovisiva e fotografica) realizzato per la promozione dell'iniziativa, dal quale risulti chiaramente il sostegno economico del Comune di Sennori attraverso la presenza dello stemma comunale.

7. In caso di difficoltà oggettive di rispetto dei termini di rendicontazione stabiliti potrà essere richiesto per iscritto all'Amministrazione, prima della scadenza, un differimento adeguatamente motivato.

8. La documentazione di spesa originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale dell'Organismo beneficiario, per un periodo di 5 anni dalla conclusione della manifestazione.

Art. 27

Liquidazione del contributo

1. Entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto, l'ufficio competente provvede alla verifica della documentazione e:
 - se completa e regolare, procede alla liquidazione di quanto dovuto;

- se incompleta o irregolare, richiede le eventuali integrazioni indicando i termini per la loro presentazione.

Art. 28

Revoca del contributo

1. Il contributo finanziario concesso può essere revocato nei seguenti casi:

- a) presentazione della rendicontazione finale oltre il 90° giorno dalla data di conclusione della manifestazione, salvo preventiva e motivata richiesta di differimento, che comunque non può andare oltre ulteriori 90 gg;
- b) realizzazione della manifestazione, attività o iniziativa in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, senza averne concordato le modifiche con gli uffici competenti;
- c) utilizzo dei fondi assegnati in modo difforme rispetto alle finalità previste nella presente direttiva e dalla normativa vigente in materia;
- d) mancato rispetto dei termini (entro la fine di ciascun anno) per la realizzazione della manifestazione.
- e) mancata rendicontazione;

Art. 29

Rinuncia alla realizzazione della manifestazione

1. L'eventuale rinuncia alla realizzazione dell'iniziativa proposta, dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente.

TITOLO III °
Atri benefici: Sovvenzioni, Patrocinio e Vantaggi economici
CAPITOLO 1° - LE SOVVENZIONI

Art. 30

Sovvenzioni per la realizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative di particolare importanza per lo sviluppo socio-economico del territorio

1. La sovvenzione è lo strumento di sostegno finanziario applicabile dall'Amministrazione nei casi particolari in cui, una manifestazione, attività, iniziativa, progetto, etc da realizzarsi in ambito culturale, sportivo, di promozione territoriale e/o valorizzazione dei prodotti locali, ed in genere in ogni settore di intervento del Comune, per la particolare importanza ed interesse economico-sociale che coinvolge, sia promosso direttamente dall'Amministrazione ma che la sua organizzazione, cura e realizzazione sia gestita mediante collaborazione con soggetti terzi (Associazione, Operatori economici di settore etc). I predetti soggetti terzi possono essere, loro stessi, promotori, purché l'evento che si intende promuovere sia già previsto negli atti di programmazione comunale (Es. PEG/DUP) o in altro atto fondamentale, e che, in ogni caso, sia in stretta correlazione con gli obiettivi e/o programmi dell'ente, facendo acquisire a quest'ultimo la veste di co-promotore e/o compartecipe dell'iniziativa.

2. Qualora il soggetto promotore sia l'Amministrazione Comunale, questa potrà avvalersi per la realizzazione della collaborazione di Associazioni, società, cooperative etc di comprovata esperienza, che abbiano dimostrato negli anni, e/o in precedenti collaborazioni, capacità organizzative e affidabilità.

3. L'Amministrazione comunale potrà altresì affidare l'organizzazione e gestione dell'evento ad Operatori economici del settore in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la P.A. e previa selezione del contraente secondo le norme del Codice dei Contratti (D.Lgs n.50/2016 e smi). Trattasi, in questo caso, di un appalto di servizi, e non di sovvenzione, e la disciplina dei rapporti tra Comune e operatore economico sarà quella prevista nel capitolato d'onori e negli atti di gara;

4. Qualora il soggetto proponente/promotore sia una Associazione, società, cooperative etc, questa dovrà presentare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il programma dettagliato della iniziativa e il relativo piano economico finanziario. L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta, potrà disporre l'accoglimento della proposta, ritenendola coerente con i propri obiettivi e programmi, nel senso prima indicato, e finanziarla o cofinanziarla nella misura che riterrà opportuno in ragione dell'importanza dell'iniziativa e degli interessi coinvolti, nonché della quantità (Ammontare della spesa) e qualità (tipologia, rilevanza ed importanza degli interventi previsti rispetto a quelli oggetto di tutela) della spesa preventivata;

5. A prescindere dalla forma dell'iniziativa, il rapporto tra il Comune e l'Associazione, sarà in ogni caso disciplinato da apposita convenzione nella quale verranno dettagliati gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuna delle parti;

6. Nell'ipotesi che il proponente/promotore sia l'Amministrazione Comunale, la spesa prevista potrà essere a totale carico di quest'ultima, senza alcuna compartecipazione dell'Associazione alla quale spetterà il compito di organizzare e gestire la manifestazione/iniziativa, riconoscendo - se del caso - alla associazione/cooperativa medesima, un rimborso spese forfettario per l'organizzazione entro i limiti stabili al successivo articolo. La convenzione potrà prevedere la liquidazione di una anticipazione della sovvenzione nella misura massima del 75%. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della iniziativa, salvo preventiva, motivata richiesta di differimento e nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario approvato dall'amministrazione comunale. Eventuali variazioni del piano finanziario dovranno essere autorizzate con provvedimento di Giunta Comunale. Nel caso il rendiconto sia regolare, l'ufficio procederà alla liquidazione

del saldo. Nel caso di mancata realizzazione, totale o parziale, della manifestazione e/o delle singole iniziative previste nel programma, anche per cause non imputabili all'Ente promotore, la stessa sarà tenuta alla restituzione al Comune delle eventuali somme anticipate ovvero di quelle risultate eccedenti. Qualora le spese sostenute e rendicontate risultassero inferiori alla sovvenzione erogata, l'Ente promotore è obbligato, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della rendicontazione, alla restituzione della somma non spesa.

7. Nell'ipotesi che il soggetto proponente/promotore sia l'Associazione, società, cooperative etc, la convenzione potrà prevedere ugualmente la liquidazione di una anticipazione fino al 75% della sovvenzione assegnata. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della iniziativa, salvo preventiva, motivata richiesta di differimento nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario approvato. Eventuali variazioni del piano finanziario dovranno essere preventivamente autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione. Nel caso il rendiconto sia regolare, l'ufficio procederà alla liquidazione del saldo. Qualora la manifestazione venga annullata o venga svolta in modo difforme a quanto concordato, l'Associazione, società, cooperative etc, sarà tenuta alla restituzione delle somme eventualmente incassate. Qualora il rendiconto sia inferiore al preventivo di spesa approvato, la sovvenzione verrà ridotta proporzionalmente.

8. Le sovvenzioni di cui al presente articolo, possono essere richieste/concesse in qualsiasi momento dell'anno. L'iniziativa è avviata con l'approvazione della deliberazione della G.C. con la quale si approva il programma della manifestazione/evento/iniziativa e lo schema di convenzione tra il Comune ed il soggetto affidatario.

Art. 31

Spese ammissibili nella sovvenzione

1. Le spese ammissibili sono in linea generale tutte quelle dirette alla concreta realizzazione dell'evento e sono attestate da regolare fattura riportante la specifica indicazione della manifestazione e, in caso di fornitura di beni, la data di consegna della merce ed il relativo documento di trasporto.

2. In particolare sono ammesse a rendiconto:
 - a) spese di tipografia
 - b) spese di pubblicità e affissione (compresi social network)
 - c) spese per nolo attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività;
 - d) spese di montaggio e smontaggio palchi e strutture
 - e) spese diritti SIAE e polizze assicurative
 - f) spese per allestimento e decorazione locali e/o luoghi della manifestazione
 - g) spese postali
 - h) spese per allacci e forniture di energia elettrica, idrica e telefonica
 - i) spese per servizi di pulizie
 - j) spese per acquisto di attrezzature varie di manutenzione e di materiali di pulizia
 - k) spese per acquisto alimenti da degustazione e/o produzione alimentari tipici ed in genere quelle strettamente necessarie alla realizzazione dell'attività sovvenzionata;
 - l) spese per servizi di guida e accompagnamento turistico
 - m) spese per servizi e noleggio navette trasporto turisti/visitatori
 - n) spese per servizi di vigilanza
 - o) spese per consulenza tecnica e organizzativa (compresa rit. acc.)
 - p) spese per riprese video televisive a carattere promozionale
 - q) spese per attrazioni musicali,culturali

- r) spese per manifestazioni sportive (acquisto beni di ristoro per atleti, acquisto premi, coppe e targhe, locandine pubblicitarie, acquisto pettorine e magliette, servizi di cronometraggio).
- s) spese per servizi e/o prestazioni d'opera relativi ad accoglienza turistica
- t) spese per servizi di hostess e promoter
- u) spese per servizi e/o prestazioni d'opera per distribuzione materiali pubblicitari, cartine, depliant etc.
- v) spese di ospitalità (vitto ed alloggio relatori convegni e similari);
- w) spese di viaggio ed alloggio connesse alla partecipazione ad eventi regionali, nazionali, internazionali di promozione economica del territorio e delle produzioni locali;

3. E' inoltre ammesso un rimborso spese forfettario per l'organizzazione dell'evento quantificato nella misura massima del 3% dell'importo complessivo delle spese ritenute ammissibili in base al presente regolamento. La misura effettiva del rimborso è stabilita dalla G.C. in sede di approvazione del programma delle manifestazioni .

Art. 32

Rendiconto, conservazione della documentazione e verifiche

1. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della iniziativa, salvo preventiva, motivata richiesta di differimento. Questi dovrà essere corredato delle copie delle pezze giustificative valide dal punto di vista fiscale e coerenti e conformi alle voci di spesa indicate nel piano finanziario approvato dall'amministrazione comunale.

2. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati per un periodo non

inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nella sede legale e nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.

3. Presso la stessa sede legale o domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.

4. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà, oltre all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari competenti, la rifusione con interesse di legge del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione per tre anni da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici erogati dal Comune.

CAPITOLO 2° - IL PATROCINIO

Art. 33

Definizione di patrocinio e principi generali

1. Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Sennori accorda il proprio sostegno con autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, a singole iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività.
2. Saranno privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel territorio comunale. Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale verranno ammesse dalla Giunta Comunale nei casi in cui assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano comunque contenuti significativi per la comunità sennoresese.
3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere

politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

4. Il Comune di Sennori concede il patrocinio al fine di valorizzare le libere forme associative, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 116 dello Statuto Comunale.

5. Si intendono automaticamente patrocinate tutte le iniziative inserite nei programmi annuali elaborati dal Comune e organizzate dalle Associazioni locali in collaborazione con il Comune ovvero promosse dalle Associazioni del territorio ed approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 34

Limitazioni

1. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi della legge che seguono il loro normale iter;

2. Il patrocinio è sempre concesso senza oneri finanziari a carico del Comune e senza la concessione in uso di spazi o attrezzature comunali, che dovranno essere espressamente richiesti in base alle disposizioni del presente Regolamento. E' comunque ammessa la concessione contestuale del patrocinio e del vantaggio economico.

3. E' esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Sennori in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata. Il comune è altresì estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si dovesse costituire tra il beneficiario del patrocinio e terzi.

4. Il Comune può in ogni caso revocare il proprio patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o

le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 35

Modalità di richiesta del patrocinio

1. La richiesta per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice o carta intestata dell'Associazione, deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento. E' in facoltà del Comune esaminare anche richieste non presentate entro tale termine purché siano compatibili e coerenti con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i dati del soggetto richiedente, il programma e le finalità della manifestazione od iniziativa, la data o periodo di svolgimento, la rilevanza (comunale o sovra comunale) e la dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro.

Art. 36

Modalità di concessione del patrocinio

1. La Giunta Comunale, in seguito all'istruttoria effettuata dal Settore competente, delibera la concessione del patrocinio.

2. La concessione del patrocinio, o il suo diniego, devono essere sempre motivati e vengono comunicati ai richiedenti.

Art. 37

Utilizzo del patrocinio

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio, devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Sennori" e la stampa corretta dello stemma comunale.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale, in relazione all'iniziativa patrocinata.
3. In caso di uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso derivi un danno all'immagine del Comune, si procederà alla revoca immediata del patrocinio.
4. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Sennori da ogni responsabilità.
5. L'uso non autorizzato dello stemma e/o logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative patrocinate dal Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.

Art. 38

Agevolazioni

1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio il diritto alla riduzione o alla esenzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla legge (art. 20 del D. Lgs 507/1993) e dal vigente regolamento comunale, se tali materiali promozionali non recano sponsorizzazioni o pubblicità.

CAPITOLO 3° - IL VANTAGGIO ECONOMICO

Art. 39

Definizione

1. Per attribuzione di vantaggio economico si intende l'autorizzazione a fruire occasionalmente, temporaneamente, gratuitamente o a canone agevolato, di spazi, locali, strutture e impianti di proprietà comunale ovvero nella disponibilità del

Comune, nonché di usufruire di servizi gratuiti, tariffe agevolate, esenzioni e/o riduzioni, quando consentito dalla legge e/o regolamento comunale, ovvero di collaborazione temporanea del personale comunale nell'ambito dell'iniziativa per cui si è ottenuto il patrocinio.

2. Il vantaggio economico, come in precedenza definito, presuppone sempre la concessione del beneficio del patrocinio e può essere riconosciuto anche in aggiunta o in sostituzione del contributo finanziario.

Art. 40

Concessione in uso di beni mobili, immobili, servizi

1. Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività poste in essere dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, anche con la concessione dei vantaggi economici descritti al precedente articolo.

2. Nella richiesta che deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, con congruo anticipo e almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, il soggetto richiedente deve indicare le date di inizio e termine dell'uso dei beni e/o delle collaborazioni.

3. Il provvedimento di concessione viene rilasciato dalla Giunta Comunale sentiti i Responsabili di Settore competenti per materia.

4. La collaborazione del personale comunale potrà essere concessa solamente qualora non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.

5. Il beneficiario è tenuto a versare una cauzione di euro 100,00 ed a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione dei beni.

6. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i benefici accordati esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui egli non si attenga alle modalità previste e concordate è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

7. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, e solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

8. Il presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'Amministrazione sia organizzatrice/co-organizzatrice dell'evento/attività.

TITOLO IV °

Disposizioni transitorie e finali

Art. 41

Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici erogati dal Comune di Sennori devono rendere noto, mediante idonee forme di pubblicità, che le proprie attività sono realizzate con il contributo, il concorso, il patrocinio, la collaborazione del Comune di Sennori. Sul materiale pubblicitario dovrà comparire il logo comunale con le modalità preventivamente concordate con il Comune e nel rispetto della normativa in materia di pubbliche affissioni (D. Lgs 507/1993 e vigente regolamento comunale)

Art. 42

Pubblicità, norme transitorie e finali

1. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente sul sito del Comune l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi

ed agevolazione (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti).

2. I modelli per la presentazione della domanda di contributo (ordinario o straordinario) sono pubblicati sul sito internet del Comune.

3. Ogni singolo Settore dell'Amministrazione, sulla base delle proprie specificità, con provvedimento dirigenziale, emana disposizioni per la concreta attuazione delle norme generali contenute nel presente regolamento e rivolte in particolare a precisare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle istanze e le azioni a tutela e di controllo.

Art. 43

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari, i provvedimenti e le direttive per la concessione di contributi per attività e manifestazioni di cultura, spettacolo e sport approvate con delibere di Giunta Comunale che risultano incompatibili o in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

3. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

4. Il presente regolamento, in conformità alle norme statutarie, entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera

consiliare di approvazione e dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.